



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese

Presidente rel.

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Consigliera

Dott.ssa Viviana Urso

Consigliera

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. **501/2025 R.G.** promosso

DA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall' avv. Alessandra Vetri

Appellante

CONTRO

TOTAL SERVICE S.r.l. (05216030873), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Stefano Esposito

Appellata

INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (01165400589), in persona del
direttore regionale p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio

Appellato- appellante incidentale

OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi avvisi
di addebito e cartelle di pagamento - prescrizione - sospensione covid

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3018 del 12.07.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Total Service S.r.l., annullava l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9017823927000 notificata in data 20 luglio 2023 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 293 2017 0024853227000 e 293 2017 0039650638 e agli avvisi di addebito nn. 593 2015 0005302632000, 593 2016 0003537837000, 593 2017 0000026157000, 593 2017 0000435862000, 593 2017 0001318756000, 593 2017 0001722704000, 593 2017 0001918408000 - aventi ad oggetto l'omesso pagamento di rate premio Inail e contributi DM 10 insoluti e relative somme aggiuntive - e dichiarava prescritti i crediti ivi incorporati rigettando nel resto il ricorso; condannava l'Inail e l'Inps, quest'ultimo in ragione dei quattro quinti, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente; compensava la restante parte.

Il primo giudice, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/99 e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e rilevato che l'opponente aveva proposto cumulativamente con il medesimo atto tutte e tre le tipologie di opposizione, riteneva inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. essendo il ricorso stato depositato solo in data 23.08.2023 e dunque oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Quanto alle altre due tipologie di opposizione proposte (opposizione ex art. 24 co. 5 d. lgs. n. 46/99 e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) - affermata la legittimazione passiva degli enti impositori, attendendo le questioni controverse al merito della pretesa contributiva - riteneva ammissibile l'opposizione ex art. 24 co. 5 d. lgs. n.46/99 in riferimento alle cartelle di pagamento nn. 293 2017 0024853227000 e 293 2017 0039650638, non avendo l'Inail provato l'intervenuta notifica degli atti presupposti, e fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei premi.



Osservava che ai fini del decorso del termine di prescrizione doveva tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emanata per l'emergenza epidemiologica, che a tal fine richiamava (cfr. art. 37 co. 2 del D.L. n.18/2020 – termine di prescrizione dei contributi sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 della durata di 129 giorni; art. 11 co. 9 del D.L. n.183/2020 – termine di prescrizione dei contributi sospesi dal 31.12.2020 al 30 giugno 2021 della durata di 182 giorni). Escludeva però l'applicazione dell'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, afferenti alla sospensione dei termini di prescrizione dei crediti per i quali erano stati sospesi i termini di versamento, essendo il termine di versamento dei contributi incorporati nelle cartelle scaduto ben prima del periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021. Con riferimento al premio più recente, incorporato nelle cartelle di pagamento INAIL, relativo alla I rata 2017, osservava che, aggiungendo ai cinque anni ulteriori 311 giorni, tale credito risultava prescritto in data 24.12.2022, ben prima della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Considerava altresì prescritti i crediti relativi alle rate dei premi Inail degli anni 2015 e 2016, essendo *a fortiori* decorso il suddetto termine prescrizionale.

Quanto all'opposizione ex art. 24 c. 5 d. lgs. n. 46/99 avverso gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento osservava che dalla documentazione versata in atti dall'INPS risultava che: l'avviso di addebito n. 593 2017 0000026157000 era stato notificato a mezzo pec in data 12.01.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2017 0001318756000 era stato notificato a mezzo pec in data 16.05.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2017 0000435862000 era stato notificato a mezzo pec il 16.02.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2017 0001722704000 era stato notificato a mezzo pec il 25.07.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2017 0001918408000 risultava notificato a mezzo pec il 10.08.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2017



0005342929000 era stato notificato a mezzo pec il 13.10.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2017 0007781145000 era stato notificato a mezzo pec in data 16.12.2017 (cfr. RdAC in atti); l'avviso di addebito n. 593 2015 0005302632000 era stato notificato a mezzo pec il 20.12.2015 (cfr. file xml relativo alla RAC); l'avviso di addebito n. 593 2016 0003537837000 era stato notificato a mezzo pec il 2.07.2016, (cfr. file xml relativo alla RAC); l'avviso di addebito n. 593 2017 0006807271000 era stato notificato a mezzo pec il 24.11.2017 (cfr. RdAC in atti). Evidenziava che per tutti gli avvisi di addebito erano state prodotte le ricevute di accettazione e consegna nel loro formato nativo «eml», eccetto per gli avvisi di addebito nn. 593 2015 0005302632000 e 593 2016 0003537837000. Quanto all'avviso di addebito n. 593 2017 0007781145000 rilevava che, sebbene l'INPS avesse prodotto la copia informatica della RAC del 16.12.2017 senza tuttavia depositare il file eml oppure msg contenente l'originale della RAC relativa alla notificazione dell'avviso di addebito, tale documento, in assenza di una specifica contestazione sul punto da parte della società opponente, era comunque idoneo a comprovare la notifica dell'avviso di addebito opposto e la sua consegna nella casella di posta elettronica certificata riferibile alla società opponente. Precisava che era onere di quest'ultima dimostrare che con tale messaggio di posta elettronica l'INPS avesse provveduto a notificare altri avvisi di addebito, diversi dall'avviso di addebito n. 593 2017 0007781145000, o ancora che il suddetto messaggio PEC non contenesse, a differenza di quanto indicato nell'oggetto, alcun avviso di addebito. Riteneva pertanto dimostrata, in assenza di prova contraria, la notifica del suddetto avviso di addebito.

Quanto agli avvisi n. 593 2015 0005302632000 e n. 593 2016 0003537837000 osservava che, sebbene l'opponente avesse rilevato l'irregolarità della notifica come effettuata dall'ente (produzione dei *file* xml da cui si ricavava la data della notifica degli stessi) con le note depositate in data 5.04.2024 per l'udienza dell'8.04.2024 e con quelle del 13.01.2025, tali



deduzioni risultavano generiche, sussistendo gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al ricevimento da parte della società degli avvisi di addebito *de quibus*. Evidenziava che parte opponente, oltre a non aver contestato l'oggetto dei messaggi di PEC cui si riferivano i suddetti *file* xml, la riferibilità ad essa dell'indirizzo PEC ove erano stati trasmessi detti messaggi, il relativo oggetto (ossia gli avvisi di addebito), la data e l'ora della ricezione, non aveva altresì spiegato né indicato quali altri avvisi di addebito diversi dagli avvisi di addebito in questione avesse invero ricevuto (cfr. Cass. 16528/2018). Riteneva dunque provava la notifica dei suddetti avvisi di addebito e inammissibile l'opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999 per decorrenza del termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge. Considerava di contro ammissibile e fondata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con cui l'opponente aveva eccepito la prescrizione successiva. Osservava, richiamando quanto in precedenza evidenziato in tema di sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, che al termine ordinario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito, dovevano sommarsi i 311 giorni (derivanti dalla somma del primo periodo di sospensione previsto dall'art. 37 co. 2 del D.L. n.18/2020 pari a 129 giorni e del secondo periodo di sospensione previsto dall'art. 11 co. 9 del D.L. n.183/2020 pari a 182 giorni). Precisava tuttavia, con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2017 0007781145, che: il termine di prescrizione decorrente dalla notifica del suddetto avviso risultava essere stato interrotto per effetto di un pagamento eseguito dalla società in data 27.02.2018 attraverso il modello RAV, come documentato dall'INPS; il nuovo termine di prescrizione decorrente dal 27.02.2018, computando 5 anni e aggiungendo ulteriori 311 giorni, maturava alla data del 4.01.2024 sicché nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata alla data del 20.07.2023, di notifica dell'intimazione di pagamento. Riteneva di contro fondata l'eccezione di prescrizione successiva con riferimento degli avvisi di addebito nn. 593 2015 0005302632, 593 2016 0003537837, 593 2017



0000026157, 593 2017 000435862, 593 2017 0001318756, 593 2017 0001722704, 593 2017 0001918408. Rilevava che calcolando 5 anni più 311 giorni, dalla data della notifica dell'avviso di addebito di più recente formazione tra quelli sopraindicati - ossia l'ava n. 593 2017 0001918408, notificato il 10.08.2017 -, la pretesa creditoria ivi portata risultava prescritta alla data del 17.06.2023; a *fortiori* risultavano prescritti i crediti incorporati negli altri menzionati avvisi di addebito (ava n. 593 2016 0003537837 notificato il 2.07.2016; ava n. 593 2017 0000026157 notificato il 12.01.2017; ava 593 2017 000435862 notificato il 16.02.2017; ava n. 593 2017 0001318756 notificato il 16.05.2017; ava 593 2017 0001722704 notificato il 25.07.2017). Rigettava viceversa l'eccezione di prescrizione con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2017 0005342929, evidenziando che, calcolando 5 anni e 311 giorni dalla notifica dello stesso, avvenuta il 13.10.2017, il termine di prescrizione (scadente alla data del 20.08.2023) non era ancora maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Riteneva altresì non prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 593 2017 0006807271, atteso che, anche in questa ipotesi, computando 5 anni e 311 giorni dalla data della notifica dello stesso, avvenuta il 24.11.2017, il termine di prescrizione (scadente alla data dell'1.10.2023) non era ancora decorso alla data del 20.07.2023.

Avverso la sentenza proponeva appello parziale l'INPS, con atto depositato il 21.07.2025; resisteva al gravame la società appellata e l'INAIL, che, a propria volta, proponeva appello incidentale.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23 aprile 2026 ai sensi dell'art.127 *ter* c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'INPS, con il primo articolato motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui ha annullato l'intimazione pagamento con riferimento agli avvisi di addebito nn. 593 2015 0005302632000, 593 2016 0003537837000,



593 2017 000435862000, 593 2017 0001318756000, 593 2017 0001722704000 e 593 2017 0001918408000, dichiarando prescritti i crediti ivi incorporati.

Lamenta l'errata interpretazione e applicazione della disciplina emergenziale posta dal d.l. n. 18/2020 in materia di sospensione e proroga dei termini prescrizionali e segnatamente degli artt. 2935 c.c., 68 D.L. 18/2020 e 12 d.lgs. n.159/2015.

Sostiene che il giudice avrebbe dovuto considerare anche la normativa emanata in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi già affidati all'agente della riscossione, ivi inclusi gli atti impositivi aventi ad oggetto contributi previdenziali. Richiama l'art. 68 del D.L. 18/2020 (conv. con mod. nella legge n. 27/2020), rilevando che tale norma ha disposto la sospensione, per 542 giorni, dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito, con una completa inibizione delle attività di riscossione, prevedendo, altresì, una proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, tramite il rinvio all'art.12 del d.lgs. n. 159/2015.

Rileva che l'art.12 cit. è stato richiamato integralmente dall'art. 68 del D.L. 18/2020 e, in forza di tale richiamo, compiuto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 68 D.L. 18/2020, sono state disciplinate due ipotesi: 1) per la prescrizione del credito già affidato all'Agente della Riscossione, che, ordinariamente sarebbe maturata nel periodo tra l'8.03.2020 e il 31.12.2021, è stato previsto il differimento della stessa al 31.12.2023 (31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione), ai sensi del comma 2 dell'art.12, d.lgs. 159/2015; 2) per la prescrizione del credito già affidato all'Agente della Riscossione, che ordinariamente sarebbe maturata dopo il 31.12.2021, è applicabile la sospensione per i 542 giorni che intercorrono tra l'8.03.2020 e il 31.08,2021, ai sensi del comma 1 dell'art.12 D. Lgs. 159/2015.



Sostiene che per l'avviso di addebito n. 593 2015 0005302632 (notificato il 20.12.2015) e per l'avviso di addebito n. 593 2016 0003537837 (notificato il 2.7.2016), per i quali il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel periodo di sospensione dei versamenti, la scadenza del termine di prescrizione è stata dunque *ex lege* prorogata al 31 dicembre 2023 e che, per gli altri avvisi di addebito, ai fini del computo della prescrizione, devono aggiungersi al termine finale di prescrizione 542 giorni e non 311.

Rileva che per gli avvisi di addebito nn. 593 2017 000435862 (notificato il 16.02.2017), 593 2017 0001318756 (notificato il 16.05.2017), 593 2017 0001722704 (notificato il 25.07.2017) e 593 2017 0001918408000 (notificato il 10.08.2017), il termine di prescrizione sarebbe scaduto, rispettivamente, l'11 agosto 2023, l'8 novembre 2023, il 17 gennaio 2024 e il 3 febbraio 2024 e che pertanto nessuno dei crediti portati nei suddetti avvisi poteva ritenersi prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.

Assume che non sono condivisibili le argomentazioni sottese alla sentenza impugnata poiché le previsioni dell'art. 37 comma 2 D.L. n.18/2020 conv. nella L.27/2020 e dell'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 conv. nella L.21/2021, che stabiliscono una sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale dal 23.02.2020 al 30.06.2020 con differimento poi al 30.06.2021, attengono alle entrate contributive che non erano ancora state trasmesse all'agente per la riscossione e che invece la sospensione/proroga dei termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 68 DL 18/20, che richiama l'art. 12 del D.lgs. n.159/2015, trova applicazione, specificamente, per tutti i crediti iscritti a ruolo (ivi inclusi i crediti per contributi di previdenza e assistenza) in ragione dell'inibizione dell'ulteriore azione di recupero degli stessi da parte di ADER, durante il periodo indicato, in connessione con l'emergenza pandemica.

Deduce che, diversamente opinando, l'esclusione di alcuni crediti iscritti a ruolo dall'ambito di applicazione della richiamata disciplina risulterebbe



ingiustificata e irragionevole atteso che si determinerebbe per gli stessi una sfasatura tra “sospensione” legale dell’attività di riscossione coattiva e sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione, legati a tali attività, in contrasto con l’art. 2935 c.c., a mente del quale l’avvio e il decorrere della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui si tratta (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).

2. Censura la sentenza anche in punto di spese e chiede in riforma della sentenza impugnata la condanna di controparte alle spese di lite attesa la sua pressoché totale soccombenza.

3. Preliminarmente va rilevato che l’INAIL, pur avendo dichiarato di proporre appello incidentale avverso la sentenza, non ha tuttavia provveduto alla notifica del gravame. L’Istituto, nelle note cartolari ex art. 127 *ter* cpc depositate il 22 aprile 2026, ha indi dichiarato di rinunciare all’impugnazione incidentale.

L’appello incidentale va pertanto dichiarato improcedibile e l’INAIL va condannato al pagamento delle spese processuali del grado nei confronti della società appellata, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (in riferimento ai crediti INAIL) e all’attività difensiva svolta.

4. L’appello principale è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

Occorre esaminare la normativa dettata dai decreti-legge nn. 18/2020 (conv., con modificazioni, nella legge n. 27/2020) e 183/2020 (conv., con modificazioni, nella legge n. 21/2021), che hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi (art. 37 d.l. 18/2020 e art. 11 co. 9 d.l. 183/2020) per complessivi 311 giorni, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, con conseguente e correlata sospensione della riscossione, per 542 giorni (art. 68 d.l. n. 18/2020).

Nel dettaglio, l’art. 37, d.l. 18/2020, ha previsto: “*1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per*



l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

L'art. 11 co. 9, d.l. 183/2020, ha previsto “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

Ne consegue che sommando i due periodi non consecutivi di 129 giorni e 182 giorni, il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è rimasto sospeso nel periodo di emergenza pandemica per complessivi 311 giorni, che devono essere aggiunti alla scadenza del quinquennio perché maturi la prescrizione.

Quando vengano in considerazione carichi già affidati all'agente della riscossione relativi a crediti previdenziali (“*entrate non tributarie*”) per i quali siano state già emesse cartelle di pagamento o avvisi di addebito, si applica



l'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, che, a sua volta, rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015.

L'art. 68 d.l. 18/2020 (rubricato “*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*”) al comma 1 prevede: “*1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159*”.

La norma, che sospende i versamenti di tutti i contributi esigibili nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021, va coordinata con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, espressamente richiamato nella sua interezza.

Tale ultima disposizione normativa prevede: “*1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.*



2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1".

Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2015 porta a ritenere che, ove il termine quinquennale di prescrizione venga a scadere entro il 31.12.2021 (“il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”), si applica il secondo comma dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, con la conseguenza che il termine stesso è prorogato al 31.12.2023 (“fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”). Ove invece il termine di prescrizione quinquennale venga a scadere dopo il 31.12.2021, lo stesso deve essere maggiorato di ulteriori 542 giorni (pari al periodo di sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 di cui al combinato disposto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020 e 12 co.1 d.lgs. n. 159/2015).

Infine, il comma 4 bis dell'art. 68 d.l. 18/2020 prevede: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle



dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.

La norma, alla lettera b) prevede la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione dei crediti contributivi ove le cartelle e gli avvisi di addebito siano emessi durante il periodo di sospensione dall'8.03.2020 al 31.8.2021 e successivamente fino al 31.12.2021.

5. Applicando la normativa come sopra ricostruita al caso in esame, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'INPS, per gli avvisi di addebito n. 593 2015 0005302632 (notificato il 20.12.2015) e n. 593 2016 0003537837 (notificato il 2.07.2016), per i quali il termine di prescrizione sarebbe scaduto nel periodo di sospensione dei versamenti, la scadenza del termine di prescrizione è stata *ex lege* prorogata al 31 dicembre 2023.

Per gli altri avvisi di addebito, ai fini del computo della prescrizione, devono aggiungersi al termine finale di prescrizione 542 giorni e non 311.

Considerando l'avviso di addebito n. 593 2017 000435862 (notificato il 16.02.2017), il termine di prescrizione sarebbe scaduto, dunque, il 12 agosto 2023 sicché alcun credito poteva ritenersi prescritto alla data di notifica (20 luglio 2023) dell'intimazione di pagamento opposta; stesso discorso, vale, a maggior ragione, per i rimanenti avvisi di addebito.

6. L'appello principale va pertanto accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione originariamente proposta da Total Service S.r.l. avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 20.07.2023, in relazione agli avvisi di addebito INPS di cui sopra, va rigettata.



La novità della questione relativa alla sospensione dei termini di prescrizione conseguenti alla normativa dettata in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'assenza di pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità e la presenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi tra INPS e Total Service S.r.l.

La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale determina il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,

dichiara improcedibile l'appello incidentale;

accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, rigetta il ricorso originariamente proposto da Total Service S.r.l. avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 20.07.2023 in relazione a tutti gli avvisi di addebito INPS ivi indicati;

condanna l'INAIL al pagamento in favore della società appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc;

compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra INPS e Total Service S.r.l.

A norma dell'art 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.

Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2026.

La Presidente est.

Dott.ssa Elvira Maltese

